



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 001- 04 GENNAIO 2016

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Varie

IN VIGORE LA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2016

RIFERIMENTI

- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

IN SINTESI

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

La legge, in vigore dal 1° gennaio 2016, è composta da un solo articolo e ben 999 commi.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

**SCHEDA lavoro
OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA



È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015** la **Legge n. 208 del 28 dicembre 2015** contenente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*.

La legge (**Legge di Stabilità 2016**), **in vigore dal 1° gennaio 2016**, è composta da un solo articolo e ben 999 commi.

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

VARIAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA – COMMA 5

Il comma 5 della Legge di Stabilità 2016 prevede l’**abrogazione** di quanto contenuto al comma 430, articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.

In particolare il comma abrogato rimandava ad un DPCM, da emanarsi entro il 15 gennaio 2015 su proposta del MEF, per le **variazioni delle aliquote di imposta** e per la **riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti** alla data di entrata in vigore della Stabilità 2014, tali da assicurare maggiori entrate pari ad € 3.000 milioni per il 2015, € 7.000 milioni per il 2016 ed € 10.000 milioni per il 2017.

TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI – COMMA 8

La Legge di Stabilità 2016 **abroga** il comma 4-bis dell’art. 51, TUIR con la conseguenza che per la determinazione del reddito di lavoro dipendente degli **atleti professionisti** non va considerato il 15% del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi, al netto delle somme versate dall’atleta al proprio agente per l’attività di assistenza in detta trattativa.

DEDUZIONE IRAP PER DIPENDENTI STAGIONALI – COMMA 73

In materia di IRAP, viene stabilito che la **deduzione** prevista dall’articolo 11, comma 4-octies, del D.Lgs n. 446/1997 spetti, nella **misura del 70%**, anche in relazione

- ai **lavoratori stagionali** impiegati per almeno **120 giorni per due periodi d’imposta**,
- a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco di due anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente contratto.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 4-octies del D.Lgs n. 446/1997 dispone una deduzione, per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e imprese individuali, le banche ed altri enti finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici ed equiparate ed i produttori agricoli titolari di reddito agrario, pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti ai sensi del medesimo articolo.

SOCI DI COOPERATIVE CON LAVORO AUTONOMO – COMMA 114

Per i **soci di cooperative** che con le stesse hanno un **rapporto di lavoro autonomo**, fermo restando il trattamento previdenziale che non subisce modifiche, ai fini del calcolo dell’**imposta sul reddito** trova applicazione l’**articolo 50 del TUIR**, pertanto il loro reddito è **assimilato al reddito da lavoro dipendente**.

REVISIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE PENALI E AMMINISTRATIVE – COMMA 133

La Legge di Stabilità 2016 anticipa al **1° gennaio 2016**, rispetto alla data originaria del 1° gennaio 2017, l'**entrata in vigore** del **nuovo regime delle sanzioni tributarie** introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014 (cfr. Aggiornamento AP n. [404/2015](#)).

ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COMMI 110 E 178-181

Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2016 **introduce** un **esonero contributivo** per le **assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016**, analogamente a quanto avvenuto con la Legge di Stabilità 2015.



Preme evidenziare che il legislatore non ha disposto la mera proroga delle disposizioni relative all'esonero contributivo triennale di cui all'articolo 1, commi da 118 a 122, della Legge di Stabilità 2015.

Infatti, l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 risulta **decisamente ridotto** rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015

- sia per quanto riguarda la durata del beneficio (**biennale**, anziché triennale),
- sia per quanto concerne l'importo massimo annuo di cui si può beneficiare (**3.250 euro**, anziché 8.060 euro).

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro del **settore privato**, indipendentemente dal settore di appartenenza.

L'esonero spetta, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro, anche ai datori di lavoro del **settore agricolo**, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno 2015.



Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, l'esonero contributivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, fino a concorrenza delle risorse stanziate.

Subentro di un nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto



L'esonero contributivo biennale disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 **spetta** anche al datore di lavoro che:

- subentra nella fornitura di servizi in appalto,
- assume "ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva" un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo biennale.

In tal caso, il datore di lavoro che subentra può godere dell'esonero contributivo biennale **nei limiti della durata e della misura che residua**, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Rapporti di lavoro agevolati

L'esonero contributivo si applica

- alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**,
- **decorrenti dal 1° gennaio 2016** e con riferimento a contratti **stipulati entro il 31 dicembre 2016**.



A riguardo, si ritiene che i rapporti di lavoro agevolati debbano sempre essere individuati in funzione della loro decorrenza, anziché rispetto alla data di stipula.

Inoltre, analogamente a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015, si ritiene che l'assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Esclusioni

L'esonero contributivo **non** spetta:

- in relazione alle assunzioni effettuate con **contratto di apprendistato** (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di **lavoro domestico**;
- relativamente ai lavoratori:
 - che nei **6 mesi precedenti** alla data di assunzione siano risultati occupati a **tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro**;
 - per i quali il **beneficio** in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia **già stato usufruito** in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato,
- con riferimento a dipendenti che nei **3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016** (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Durata del beneficio



L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 24 mesi**.

Misura dell'agevolazione



Il beneficio consiste:

- nell'esonero dal versamento del **40%** dei **complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**,
- nel **limite massimo di 3.250 euro annui**.

Cumulabilità

L'esonero contributivo **non è cumulabile** con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

Premi INAIL



L'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 **non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL**.

Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto, come sopra evidenziato, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'aliquota di computo è quella percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il c.d. montante contributivo individuale.

Modalità di utilizzo



Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo biennale saranno definite dall'INPS, con apposita circolare.

Si presume che, al fine di godere del beneficio in esame, i datori di lavoro interessati dovranno richiedere all'INPS l'attribuzione di un apposito codice di autorizzazione e che l'Istituto previdenziale fornirà uno specifico codice per esporre l'incentivo nel flusso UniEmens.

Estensione dell'esonero contributivo al Mezzogiorno



La Legge di Stabilità 2016 prevede, al comma 110, che, con un apposito DPCM adottato entro il 30 aprile 2016 in collaborazione con il Ministero del Lavoro ed il MEF, venga:

- determinato l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;
- disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'**esonero contributivo biennale** alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'**anno 2017** dai datori di lavoro privati, operanti nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, *“eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*.

DETAZZAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ – COMMI 182–189

Viene **reintrodotta a regime** l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al **10%** sulle

- somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa,

la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono i:

- lavoratori dipendenti del settore privato che
- non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione,

- con un **reddito da lavoro dipendente** (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d'imposta **non superiore a 50.000,00 euro**;
- nel **limite** di un imponibile detassabile pari a **2.000,00 euro**.

Il limite assoggettabile ad imposta sostitutiva sale a 2.500,00 euro qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo modalità anch'esse da definirsi nel citato Decreto ministeriale da emanare.

Le somme oggetto di detassazione dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali e territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, viene disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità. Si ritiene che con tale inciso il Legislatore intenda riferirsi a quegli importi premiali la cui quantificazione è legata anche ad un periodo della prestazione lavorativa: in tal caso andrà considerato anche il lasso temporale nel quale la lavoratrice/lavoratore risulti in astensione obbligatoria.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT – COMMA 190

Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sono introdotte alcune modifiche alle previsioni contenute nell'art. 51 del TUIR, concernenti l'**estensione** delle **prestazioni di welfare aziendale** concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che **non** concorrono alla **formazione del reddito**.



In particolare, con la **sostituzione** delle **lettere f) ed f-bis)** del **comma 2** dell'**art. 51 del TUIR**, viene stabilita, rispettivamente, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- dell'**utilizzo** delle **opere e dei servizi** riconosciuti **dal datore volontariamente o** in conformità a disposizioni di **contratto o di accordo o di regolamento aziendale**, offerti alla **generalità dei dipendenti o a categorie** di dipendenti e ai **familiari** indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);
- delle **somme, dei servizi e delle prestazioni** erogati dal datore di lavoro alla **generalità dei dipendenti o a categorie** di dipendenti per la **fruizione** da parte dei **familiari** indicati nell'art. 12, dei servizi di **educazione e istruzione anche** in età **prescolare**, compresi i **servizi integrativi e di mensa** ad essi connessi, nonché per la frequenza di **ludoteche e di centri estivi e invernali** e per **borse di studio** a favore degli stessi familiari (in precedenza alla lettera f-bis) erano comprese solo le somme datoriali erogate per frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio).

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le **somme e le prestazioni** corrisposte alla generalità dei **dipendenti o a categorie** di essi per l'utilizzo dei **servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti** indicati nell'art. 12 (**nuova lett. f-ter), comma 2** dell'art. 51 TUIR).

Infine, all'**art. 51** del TUIR viene inserito il **nuovo comma 3-bis** secondo cui, rispetto a prima:



“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – COMMA 203

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura del 27%. Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva è quindi **pari al 27,72%**.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI – COMMA 205

La Legge di Stabilità 2016 **proroga**, in via sperimentale, per l’**anno 2016** le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

Più precisamente, in relazione alle **nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), **entro i 5 mesi successivi alla nascita** del figlio,

- **deve** astenersi dal lavoro per **2 giorni** (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo giorno), che possono essere goduti **anche in via non continuativa**;
- **può** astenersi dal lavoro per **ulteriori 2 giorni** (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre. Tuttavia, l’utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum. Di conseguenza, l’utilizzo delle giornate facoltative del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.

La norma prevede, inoltre, che ai suddetti congedi (obbligatorio e facoltativo) si applicano le disposizioni contenute nel DM 22 dicembre 2012 (cfr. Aggiornamento AP n. [093/2013](#)).

PROROGA RIENTRO DEI CERVELLI – COMMA 259

Come noto, la Legge n. 238/2010 ha introdotto l’**esenzione** fiscale del **reddito** imponibile **dell’80% o del 70%**, a seconda che si tratti di donne o uomini, per i soggetti che, alla data del 20 gennaio 2009, o successivamente:

- sono in possesso di un titolo di laurea;
- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia,
- svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa;

o in alternativa per quei soggetti che, sempre alla data del 20 gennaio 2009 o successivamente:

- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per i possessori dei suddetti requisiti, la Legge di Stabilità 2016 proroga al 31 dicembre 2017 l'insieme dei benefici fiscali previsti nella Legge n. 238/2010, ma solo per i soggetti **rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015**.

In alternativa a quanto sopra, previa approvazione di un ulteriore Decreto Ministeriale, viene inoltre stabilito che,

- i lavoratori in possesso dei requisiti descritti in precedenza,
- potranno optare per l'agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs n. 147/2015, articolo 16, comma 4.

In riferimento a tale ultimo punto, si ricorda che il beneficio consiste nell'esenzione del 30% dell'imponibile fiscale dei lavoratori che

- trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano;
- rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che saranno oggetto di definizione da parte di un apposito decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

VOUCHER (O CONTRIBUTI) PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME – COMMI 282 E 283

La Legge di Stabilità 2016 **proroga** per l'anno **2016** le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 che disciplinano i voucher (o contributi) per le mamme lavoratrici.

Si ricorda infatti (cfr. Aggiornamento AP n. [241/2012](#)), che la madre lavoratrice può richiedere:

- dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
- **in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale,**

un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Tale contributo sarà erogato

- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell'INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.



Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio in esame (voucher/contributo) può essere richiesto,

- in via sperimentale, per l'anno 2016,
 - nel limite delle risorse stanziare,
- anche dalle **madri lavoratrici autonome o imprenditrici**.

Le modalità di richiesta e di utilizzo di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016.

Si attendono indicazioni, a riguardo, anche dall'INPS.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE – COMMA 284

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.



In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell'INPS, pari alla **somma** corrispondente alla **contribuzione previdenziale** a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla **prestazione lavorativa non effettuata**.

Possono accedere al beneficio in parola i **lavoratori dipendenti** del **settore privato** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (ad es. INPGI) che

- abbiano maturato i requisiti **minimi di contribuzione** per il diritto alla pensione di vecchiaia, e
- d'intesa con il datore di lavoro, riducano l'orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%,
- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del **requisito anagrafico** per l'accesso alla pensione.

La predetta somma:

- è **anticipata** mensilmente dal datore di lavoro;
- **non concorre** alla formazione del **reddito** da lavoro dipendente
- **non** è assoggettata a **contribuzione** previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la **contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione, in relazione ai predetti periodi svolti a part-time, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

Il beneficio è concesso previa domanda, nei limiti delle risorse stanziare (60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018), previa autorizzazione della DTL.

Un successivo decreto stabilirà, tra l'altro, gli **obblighi di comunicazione** del **datore di lavoro** che, in relazione al lavoratore interessato dalla riduzione d'orario è tenuto a informare l'**INPS** e la **DTL** in ordine:

- alla stipulazione del contratto a tempo parziale;
- alla cessazione del contratto stesso.

L'INPS è tenuta ad effettuare il monitoraggio delle domande di accesso al beneficio comunicate dalle imprese. In caso di raggiungimento del limite delle risorse (anche in via prospettica), l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA – COMMA 285

Viene integrata la disciplina stabilita dall'art. 41 del D.Lgs n. 148/2015 in materia di **contratti di solidarietà espansiva**.

Come noto tale disposizione prevede che i **contratti collettivi aziendali**, al fine di incrementare gli organici, possano

- ridurre stabilmente **l'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione**, con
- **contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale**.

In tali casi (previo deposito del contratto presso la DTL) ai datori di lavoro è concessa dall'INPS, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un'agevolazione contributiva pari alle seguenti percentuali della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile:

- per i primi 12 mesi, 15%;
- per il 2° anno, 10%;
- per il 3° anno, 5%.

In caso di assunzione di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.



La Legge di Stabilità 2016 introduce dopo l'art. 41, comma 2 del D.Lgs n. 148/2015 il nuovo comma 2 bis che prevede, nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, nei casi in cui l'INPS non riconosca la contribuzione figurativa, la **possibilità** per i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di **versare la contribuzione** ai fini pensionistici correlata alla **quota di retribuzione persa**. In relazione a tali versamenti non sono riconosciute le predette agevolazioni contributive.

Tale disposizione non si applica ai soggetti di cui all'art. 41, comma 5, ossia ai lavoratori che abbiano

- un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e
- maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a cui spetta un "anticipo di pensione" nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - COMMA 304

Per l'anno 2016 gli ammortizzatori sociali sono **rifinanziati** con 250 milioni di euro.

In merito alla durata, il trattamento di **CIG in deroga** può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a **3 mesi** nell'arco di un anno (nel 2015 il limite era stabilito in 5 mesi).

Modificando parzialmente quanto stabilito da DM n. 83473/2014 (cfr. Aggiornamento AP n. [288/2014](#)), per l'anno 2016, il trattamento di **mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori** che alla data di decorrenza dell'indennità hanno **già beneficiato** di prestazioni di mobilità in deroga per **almeno 3 anni**, anche non continuativi.

Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

Viene prorogata all'anno 2016 la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di disporre, nell'ambito delle risorse ad esse attribuite, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e mobilità anche in deroga ai criteri introdotti dal Decreto n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% (in caso di sfioramento l'onere di copertura rimane a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione). In ogni caso gli effetti dei predetti trattamenti in deroga non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

PICCOLA SOLIDARIETÀ – COMMA 305

Come noto, il D.Lgs n. 148/2015 ha previsto l'abrogazione delle disposizioni che disciplinano i **contratti di solidarietà difensivi** stipulati dalle aziende **non rientranti** nel campo di applicazione della CIGS (art. 5, commi 5 e 8 del DL n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993).

Nella Legge di Stabilità 2016 viene stabilito che le predette disposizioni trovano applicazione:

- per l'**intera durata** stabilita nei **contratti collettivi aziendali** se stipulati **prima del 15 ottobre 2015**,
- esclusivamente sino al **31 dicembre 2016** negli altri casi.

Il limite massimo di spesa per il 2016 è stabilito in 60 milioni di euro.

ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ ESTESE AI LAVORATORI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ – COMMA 306

Viene modificato il comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs n. 150/2015 estendendo la possibilità di chiamare a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, oltre che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

CIG IN DEROGA SETTORE DELLA PESCA – COMMA 307

Per l'anno 2016 viene destinata una somma fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della **cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca**.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULL'INTEGRAZIONE SALARIALE - COMMI 308 E 309

La Legge di Stabilità 2016 prevede una modifica all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 148/2015, in particolare sono soppresse le parole: "nel settore industriale". Con tale novella legislativa **non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni** alla data di presentazione dell'istanza di integrazione salariale ordinaria per **eventi oggettivamente non evitabili** (in generale, non più per il solo settore industriale).

Viene modificato l'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 148/2015, che prevede l'abrogazione del D.Lgs. C.P.S. n. 869/1947: ora l'abrogazione non riguarda l'articolo 3. Pertanto, continuano ad essere **escluse** dalle norme sull'integrazione ordinaria:

- le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento,
- le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna,
- le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, per il solo personale dipendente iscritto al Fondo pubblici servizi di trasporto;
- le imprese dello spettacolo;
- gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
- le imprese artigiane (con l'esclusione dei settori edile, lapideo e affini);
- le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
- le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Tuttavia queste ultime, su richiesta delle Amministrazioni interessate e con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere incluse nell'ambito dei applicazione della CIG ordinaria.

DIS-COLL – COMMA 310

Come noto, l'art. 15 del D.Lgs n. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l'anno 2015, una nuova **indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**, denominata DIS-COLL.



La Legge di Stabilità 2016 riconosce tale misura, ai collaboratori coordinati e continuativi (iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita IVA) anche per l'anno **2016**, in relazione agli **eventi di disoccupazione** verificatisi a decorrere **dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016**, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Il predetto limite di risorse stanziato può essere incrementato in misura pari alle risorse residue (accertate) destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione riferiti al 2015 e non utilizzate.

Ai fini del calcolo della **durata** non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione dell'indennità DIS-COLL.

I **requisiti** congiuntamente richiesti ai co.co.co per avere diritto alla DIS-COLL, previsti dall'art. 15 del D.Lgs n. 22/2015 sono:

- essere in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione (perdita involontaria dell'occupazione);
- possedere almeno 3 mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS compreso nell'anno precedente l'evento di cessazione del rapporto di lavoro ed il giorno di disoccupazione;
- far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione,
 - un mese di contribuzione versata oppure
 - un rapporto di collaborazione la cui durata sia pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.



Tale ultima disposizione (requisito contributivo/reddituale) **non si applica** per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

Le disposizioni del citato articolo 15 che fanno riferimento all'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile.

La DIS-COLL deve essere richiesta telematicamente all'INPS da parte del collaboratore interessato (entro 68 giorni dalla cessazione rapporto). L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse (valutata anche su base pluriennale) l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

COPERTURA ASSICURATIVA PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO – COMMI DA 312 A 316

Per gli anni **2016 e 2017** è stabilita, in via sperimentale, l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un **Fondo** (con dotazione di 5 milioni di euro per ciascun anno) per i **costi** sostenuti dall'**INAIL** in merito alla **copertura assicurativa** contro le malattie e gli infortuni

- dei soggetti **beneficiari di ammortizzatori sociali** e di altre forme d'integrazione e **sostegno del reddito**, coinvolti in **attività di volontariato** a fini di utilità sociale in favore di **Comuni o enti locali**,
- dei **detenuti e degli internati** impegnati in attività volontarie e gratuite e
- degli **stranieri richiedenti asilo** in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Per la **promozione** della prestazione di **attività di volontariato** da parte dei suddetti soggetti sono previste, da parte dei Comuni e degli altri enti locali, iniziative informative e pubblicitarie inerenti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche con le organizzazioni del terzo settore.

Modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato, sono definiti da apposito decreto del Ministro del Lavoro.

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE – COMMI DA 386 A 389

Con l'intento di adottare e garantire una serie di interventi sistematici per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è disposta la creazione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del "**Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**". Il piano di interventi ha durata triennale e deve essere adottato mediante decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Per l'anno 2016, sono individuate come priorità del Piano di interventi:

- l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, attraverso l'estensione, il rafforzamento e il consolidamento del programma "Carta Acquisti" previsto dall'articolo 60 del DL n. 5/2012;
- l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI) di cui al D.Lgs n. 22/2015.

Dopo l'anno 2016, le risorse del Fondo in parola saranno destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

ABROGAZIONE INDENNITÀ COLLABORATORI – COMMA 390

Vengono abrogati i commi 51, 52 e 53 dell'art. 2, Legge n.92/2012 (Riforma Fornero). Nello specifico l'abrogazione in parola prevede la caducazione dell'indennità prevista per i collaboratori coordinati e continuativi così come individuati dal D.Lgs n 276/2003, ossia che nello specifico:

- abbiano **operato**, nel corso dell'**anno precedente**, in regime di **monocommittenza**;
- abbiano conseguito l'**anno precedente** un **reddito lordo** complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (rivalutato su base ISTAT);
- per i quali risulti accreditato per l'anno di riferimento, presso la Gestione separata INPS, almeno una mensilità;
- abbiano avuto un periodo di disoccupazione di almeno due mesi nell'anno precedente e senza interruzioni;
- per i quali risultino accreditate per l'anno precedente, presso la Gestione separata INPS, almeno quattro mensilità.

FONDO PER I DISABILI GRAVI – COMMA 400

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di **persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare**.

La dotazione del suddetto Fondo è pari a 90 milioni di euro annui dall'anno 2016.

VERSAMENTO DI TRIBUTI SOSPESI O DIFFERITI – COMMI 429 E 431

In sede di approvazione, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 9, Legge n. 212/2000, è previsto che la ripresa del versamento dei tributi sospesi / differiti a seguito di eventi eccezionali avvenga:

RIPRODUZIONE VIETATA

- senza applicazione delle relative sanzioni / interessi / oneri accessori;
- anche con rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo;
- a decorrere dal **mese successivo** alla scadenza della sospensione.

Con apposito DM verranno stabilite modalità e termini della ripresa dei versamenti, anche in funzione della durata del periodo di sospensione.

Relativamente ai tributi non sospesi / differiti nei confronti di soggetti residenti in territori colpiti da calamità è prevista, previa richiesta del contribuente, esclusivamente la **rateizzazione** dei tributi scadenti nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Anche in questo caso, un apposito DM dovrà definire modalità e termini di presentazione della predetta istanza.

Per effetto della modifica all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015 è disposto che i versamenti dei tributi / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, sospesi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, vanno effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (in precedenza 30 giorni).

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI – COMMA 651

Viene prevista l'introduzione con decorrenza **1° gennaio 2016** ed a carattere sperimentale per un periodo di **tre anni**, dell'**esonero dai contributi previdenziali** (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell'**80%**.

Detto esonero sarà condizionato ad un **periodo minimo** di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno **100 giorni annui** in servizi di **trasporto internazionale**.

In aggiunta la misura potrà essere **riconosciuta solo** per conducenti di **mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale**.

Il legislatore sottolinea come l'**accesso all'esonero** avrà carattere **cronologico** e potrà essere negato in caso di carenza di fondi, anche previsionale, con conseguente rifiuto delle domande già presentate.

CERTIFICAZIONE UNICA (CU) E MODELLO 770 – COMMI 949 E 952

Viene confermato che la **Certificazione Unica** (art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98), **da inviare** all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è "**implementata**" con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.

Infatti, entro la suddetta data, con la stessa vanno trasmessi anche:



"gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (...)."



L'**invio** delle **CU contenenti tali dati** viene **equiparato** a tutti gli effetti all'**esposizione** degli stessi nel **mod. 770**. Quindi, in un'ottica di semplificazione, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati, non sussiste l'obbligo di presentare tale modello, evitando un inutile duplicazione di informazioni.

L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31 luglio **permane** per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

La Legge di Stabilità 2016 dispone inoltre che per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

- nel 2015, relative al 2014;
- nel primo anno previsto per la trasmissione;

non è applicabile il regime sanzionatorio di cui al comma 5-bis dell'art. 3, all'art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

- lieve tardività;
- errori nella trasmissione dei dati,

se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

RIMBORSO DI SPESE SANITARIE DA CASSE ED ENTI – COMMA 950

Con la modifica dell'articolo 78, comma 25-bis della Legge n. 413/1991, le **casce** e le **società di mutuo soccorso** aventi **esclusivamente fine assistenziale**, nonché i **fondi integrativi** del **SSN** che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione alla relativa Anagrafe, nonché gli altri fondi comunque denominati,

- a decorrere **dall'anno di imposta 2015**,
- **entro il 28 febbraio di ciascun anno**,
- sono tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle Entrate**,
- per tutti i soggetti interessati,
- una **comunicazione** contenente i dati relativi alle **spese sanitarie rimborsate** per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) e di quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR,

nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.

ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA – COMMA 951, LETT. B)

La Legge di Stabilità 2016 introduce la **nuova lettera c-bis)** all'articolo 17 del DM n. 164/1999 relativo all'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta.



Più precisamente, viene stabilito che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedano a **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 luglio, anche il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4).**

REQUISITI DIMENSIONALI DEI CAF – COMMA 951, LETT. C)

La Legge di Stabilità 2016 modifica l'articolo 7, comma 2-ter del DM n. 164/1999 che disciplina le modalità di quantificazione del **numero minimo di dichiarazioni che il CAF deve trasmettere per mantenere tale qualifica.**

La **nuova formulazione del comma 2-ter** risulta la seguente:



*“L’Agenzia delle Entrate verifica **annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.**”*

Il suddetto requisito va considerato complessivamente per i CAF riconducibili alla medesima associazione/organizzazione o a strutture da esse delegate.

NON RESIDENTI SCHUMACKER – COMMA 954 E 955

Come noto l’art. 7, Legge n. 160/2014 ha introdotto il comma 3-bis all’art. 24, TUIR, in base al quale l’IRPEF si determina applicando le regole generali della tassazione nonché delle deduzioni e detrazioni laddove spettanti, per i c.d. “non residenti Schumacker”, ossia per i soggetti che:

- risiedono in uno Stato UE / SEE con un adeguato scambio di informazioni;
- hanno prodotto in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente prodotto;
- non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

In sede di approvazione, con la modifica del citato comma 3-bis, è ora disposto che tale disposizione trova applicazione “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano”: non è quindi più richiesta la residenza in uno Stato UE / SEE.

ABROGATI I CONTROLLI PREVENTIVI DELL’AGENZIA SUI 730 – COMMA 956

Vengono abrogati i commi 586 e 587 dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 i quali stabiliscono che, per il periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate dall’anno 2016, l’Agenzia delle Entrate non ha più l’obbligo di eseguire i **controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro**, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni (si veda a riguardo l’Aggiornamento AP n. [136/2015](#)).

VISTO DI CONFORMITÀ: RESPONSABILITÀ SOLIDALE – COMMA 957

La Legge di Stabilità 2016 nell’ambito delle sanzioni in materia di visto di conformità di cui all’articolo 39 del D.Lgs n. 241/1997, prevede una modifica al comma 1-bis (responsabilità solidale). In pratica viene stabilito, in caso di violazione riguardante l’apposizione del visto di conformità / asseverazione, che il CAF per il quale il trasgressore ha operato è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari, non solo alla sanzione irrogata (come in passato), ma anche alle altre somme addebitate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 39 (imposte e relativi interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente).

DESTINAZIONE DEL 2% IRPEF ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - COMMA 985

La Legge di Stabilità 2016 prevede un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno finanziario 2016 (con riferimento al precedente periodo d'imposta) a copertura delle destinazione del 2% dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni saranno stabiliti con decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità.

La scelta va effettuata in sede di dichiarazione dei redditi o, per chi ne fosse esonerato, mediante la compilazione di un'apposita scheda approva dall'Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

■

PROMOZIONE!

**PACCHETTO
"Jobs Act"**

€ 60,00
€ 35,00

disponibili su shop.seac.it

RIPRODUZIONE VIETATA